



*Approvazione del modello di comunicazione annuale dati IVA con le relative istruzioni, delle caratteristiche tecniche per la stampa e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.*

#### **IL DIRETTORE DELL'AGENZIA**

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

#### **Dispone:**

##### *1. Approvazione del modello di comunicazione annuale dati IVA*

1.1. È approvato il modello di comunicazione annuale dati IVA, con le relative istruzioni, da utilizzare per l'indicazione dei dati contabili riepilogativi delle operazioni effettuate nell'anno solare precedente a quello di presentazione, in applicazione dell'articolo 8-bis del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

1.2 Il modello approvato con il presente provvedimento deve essere utilizzato a partire dall'adempimento relativo all'anno d'imposta 2009.

## *2. Reperibilità del modello e autorizzazione alla stampa*

2.1. Il modello di cui al punto 1 è reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate in formato elettronico e può essere utilizzato prelevandolo dai siti *internet* dell'Agenzia delle Entrate [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) e del Ministero dell'Economia e delle Finanze [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it), nel rispetto in fase di stampa delle caratteristiche tecniche di cui all'*allegato A*.

2.2. Il medesimo modello può essere altresì prelevato da altri siti Internet a condizione che lo stesso abbia le caratteristiche di cui all'*allegato A* e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del presente provvedimento.

2.3. E' autorizzata la stampa del modello di cui al punto 1 nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui all'*allegato A*. A tale fine il modello è reso disponibile nei siti di cui al punto 2.1 in uno specifico formato elettronico riservato ai soggetti che dispongono di sistemi tipografici, idonei a consentirne la riproduzione.

## *3. Modalità per la presentazione telematica della comunicazione*

3.1. I soggetti tenuti alla presentazione del modello di comunicazione annuale dati IVA e gli intermediari abilitati devono trasmettere in via telematica i dati contenuti nella comunicazione di cui al punto 1 secondo le specifiche tecniche di cui all'*allegato B*.

3.2. È fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati alla trasmissione telematica, di cui all'articolo 3, commi *2-bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, di rilasciare al contribuente la comunicazione redatta su modello conforme per struttura e sequenza a quello approvato con il presente provvedimento.

### **Motivazioni:**

L'articolo *8-bis* del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, prevede l'obbligo per i contribuenti IVA di presentare, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una comunicazione dei dati relativi all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno solare precedente.

L'articolo 10 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, ha introdotto all'art. 8-bis, secondo comma, ultimo periodo, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, tra i soggetti esonerati dalla presentazione della Comunicazione annuale dei dati IVA, i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA entro il mese di febbraio.

L'articolo 11 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni dalla Legge 20 novembre 2009, n. 166, ha modificato l'articolo 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dando esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 16 luglio 2009, resa nella causa C. 244/08.

Le modifiche riguardano il divieto per il soggetto non residente di assumere una duplice posizione IVA nel territorio dello Stato. In particolare, in presenza di una stabile organizzazione in Italia, non è consentito al soggetto non residente operare tramite rappresentante fiscale o mediante identificazione diretta per assolvere gli adempimenti relativi alle operazioni effettuate direttamente dalla casa madre.

Al fine di adeguare la struttura e il contenuto del modello di comunicazione dati IVA, approvato con Provvedimento del 15 gennaio 2008, il presente provvedimento approva il nuovo modello di comunicazione annuale dati IVA e le relative istruzioni, disciplinandone la reperibilità, le caratteristiche tecniche e grafiche per la stampa e le specifiche tecniche necessarie per l'invio dei dati contenuti nella suddetta comunicazione, da presentare esclusivamente in via telematica.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

*Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate*

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a*); art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell' Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001.

#### *Disciplina normativa di riferimento*

Legge 24 dicembre 2007, n. 244: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni: istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Decreto Legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni: disciplina per un periodo transitorio delle operazioni intracomunitarie agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto;

Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102: provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini;

Decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni dalla Legge 20 novembre 2009, n. 166: disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee;

Provvedimento del Direttore dell' Agenzia delle Entrate 15 gennaio 2008: approvazione del modello di comunicazione annuale dati IVA con le relative istruzioni, delle caratteristiche tecniche per la stampa e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 15 gennaio 2010

IL DIRETTORE DELL' AGENZIA

Attilio Befera

## **CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEL MODELLO**

### ***Struttura e formato del modello***

Il modello di cui al presente provvedimento deve essere predisposto su fogli singoli di formato A4, separatamente dalle istruzioni, delle seguenti dimensioni:

larghezza: cm 21,0;

altezza: cm 29,7.

È consentita la predisposizione del modello e delle relative istruzioni su moduli meccanografici a striscia continua a pagina singola, di formato A4, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento.

E' altresì consentita la riproduzione e l'eventuale compilazione meccanografica del modello su fogli singoli, di formato A4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello nel tempo.

Il modello deve avere conformità di struttura e sequenza con quello approvato con il presente provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

Sul bordo laterale sinistro del modello di cui al presente provvedimento devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura la predisposizione delle immagini grafiche per la stampa e gli estremi del presente provvedimento.

### ***Caratteristiche della carta del modello***

La carta utilizzata per il modello deve essere di colore bianco con opacità compresa tra 86 e 88 per cento ed avere un peso compreso tra 80 e 90 gr/mq.

### ***Caratteristiche grafiche del modello***

I contenuti grafici del modello devono risultare conformi al fac-simile annesso al presente provvedimento e devono essere ricompresi all'interno di una area grafica che ha le seguenti dimensioni:

altezza: 65 sesti di pollice;

larghezza: 75 decimi di pollice.

Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, laterale sinistro e destro).

### ***Colori***

Per la stampa tipografica del modello e delle relative istruzioni di cui al presente provvedimento deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore azzurro (PANTONE 311 U).

È altresì consentita la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero in caso di riproduzione del modello mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altre stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello stesso e delle relative istruzioni nel tempo.

**Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003**

*Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito s'illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente comunicazione e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.*

## **Finalità del trattamento**

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarla, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella comunicazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Agenzia delle Entrate nonché dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria e professionisti) al fine di ottemperare, nei termini prescritti dalla normativa comunitaria, al calcolo delle "risorse proprie" che ciascuno Stato membro deve versare al bilancio comunitario.

I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni, l'I.N.P.S) in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante della Privacy.

Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.

## **Dati personali**

I dati richiesti nella comunicazione devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.

## **Modalità del trattamento**

La comunicazione può essere consegnata ad un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate. Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati contenuti nelle comunicazioni:

- con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti;
- con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.).

## **Titolari del trattamento**

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate, e gli intermediari assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

In particolare sono titolari:

- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta, l'elenco dei responsabili;
- gli intermediari, i quali, ove si avvalgono della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

## **Responsabili del trattamento**

I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".

In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale della So.ge.i. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.

## **Diritti dell'interessato**

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato, in base all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:

- Ministero dell'Economia e delle Finanze, Via XX Settembre 97 – 00187 Roma;
- Agenzia delle Entrate – Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 Roma.

## **Consenso**

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.

Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.

***La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.***

DENOMINAZIONE, RAGIONE SOCIALE ovvero COGNOME E NOME

CODICE FISCALE

**Sez. I  
DATI GENERALI**

Anno di imposta

- CONTRIBUENTE -

Partita IVA

Codice attività

Contabilità separata

Comunicazione di ente o società aderente ad un gruppo IVA

Eventi eccezionali

- DICHIARANTE (COMPILARE SE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE) -

Codice fiscale

Codice carica

Codice fiscale  
società dichiarante

**Sez. II  
DATI RELATIVI  
ALLE OPERAZIONI  
EFFETTUATE**

- OPERAZIONI ATTIVE -

CD1	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)	1		,00
	di cui: operazioni non imponibili	2		,00
	operazioni esenti	3		,00
	cessioni intracomunitarie di beni	4		,00
	di cui cessioni beni strumentali	5		,00

- OPERAZIONI PASSIVE -

CD2	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)	1		,00
	di cui: acquisti non imponibili	2		,00
	acquisti esenti	3		,00
	acquisti intracomunitari di beni	4		,00
	di cui acquisti beni strumentali	5		,00

- IMPORTAZIONI SENZA PAGAMENTO DELL'IVA IN DOGANA -

CD3	Oro industriale e argento puro	Imponibile	1		,00	Imposta	2		,00
	Rottami e altri materiali di recupero	Imponibile	3		,00	Imposta	4		,00

**Sez. III  
DETERMINAZIONE  
DELL'IVA DOVUTA  
O A CREDITO**

CD4	IVA esigibile			,00
CD5	IVA detratta			,00
CD6	IVA dovuta	1		,00
		o a credito	2	

**FIRMA DELLA  
COMUNICAZIONE**

Firma

**IMPEGNO ALLA  
PRESENTAZIONE  
TELEMATICA**

Codice fiscale dell'intermediario

N. iscrizione  
all'albo dei C.A.F.

**Riservato  
all'intermediario**

Impegno a presentare in via telematica la comunicazione predisposta dal contribuente

Impegno a presentare in via telematica la comunicazione del contribuente predisposta dal soggetto che la trasmette

Data dell'impegno

giorno mese anno

FIRMA DELL'INTERMEDIARIO



## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

*Gli articoli di legge richiamati nel modello di comunicazione dati IVA e nelle istruzioni si riferiscono al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, se non diversamente specificato*

### Premessa

L'obbligo di presentazione della **comunicazione annuale dati IVA** è stato istituito in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 8-bis del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, introdotte dall'art. 9 del D.P.R. 7 dicembre 2001 n. 435, come modificato dall'art. 10, D.L. n. 78 del 1° luglio 2009, con l'intento di semplificare e razionalizzare ulteriormente gli adempimenti a carico dei contribuenti nel rispetto comunque degli obblighi comunitari.

La comunicazione annuale dati IVA, da presentare entro il mese di febbraio di ciascun anno, è prevista al fine di ottemperare, nei termini prescritti dalla normativa comunitaria, al calcolo delle "risorse proprie" che ciascuno Stato membro deve versare al bilancio comunitario. Nel presente modello il contribuente deve sostanzialmente riportare l'indicazione complessiva delle risultanze delle liquidazioni periodiche (ovvero delle risultanze annuali per i contribuenti non tenuti a quest'ultimo adempimento), al fine di determinare l'IVA dovuta o a credito, senza tener conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio (ad esempio calcolo definitivo del *pro rata*), oltre ad altri dati sintetici relativi alle operazioni effettuate nel periodo. Si precisa, inoltre, che ai fini della presente comunicazione non rilevano le compensazioni effettuate nell'anno d'imposta, il riporto del credito IVA relativo all'anno precedente, i rimborsi infrannuali richiesti nonché la parte del credito IVA concernente l'anno d'imposta che il contribuente intende richiedere a rimborso. Tali dati, infatti, rilevanti per la definitiva liquidazione dell'imposta, dovranno essere indicati esclusivamente nella relativa dichiarazione annuale, alle cui istruzioni può farsi comunque riferimento al fine di una corretta compilazione della presente comunicazione.

La natura e gli effetti dell'adempimento non sono quelli propri della "Dichiarazione IVA" bensì quelli riferibili alle comunicazioni di dati e notizie. Attraverso la comunicazione annuale dati IVA il contribuente non procede, infatti, alla definitiva autodeterminazione dell'imposta dovuta, che avverrà invece attraverso il tradizionale strumento della dichiarazione annuale. La natura non dichiarativa della comunicazione comporta l'inapplicabilità delle sanzioni previste in caso di omessa o infedele dichiarazione nonché delle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di ravvedimento in caso di violazione degli obblighi di dichiarazione.

L'omissione della comunicazione o l'invio della stessa con dati incompleti o inesatti comporta l'**applicazione della sanzione amministrativa** da 258 a 2.065 euro, prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, per la omessa o inesatta comunicazione di dati, richiamato dal comma 6 dell'articolo 8-bis del D.P.R. n. 322 del 1998.

Non essendo prevista la possibilità di rettificare o integrare una comunicazione già presentata, i dati definitivi saranno correttamente esposti nella dichiarazione annuale.

### Reperibilità dei modelli

In base alle disposizioni recate dall'articolo 8-bis, comma 1 del D.P.R. n. 322 del 1998, la comunicazione annuale dati IVA deve essere redatta utilizzando l'apposito modello approvato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, il quale, unitamente alle relative istruzioni è reso gratuitamente disponibile in formato elettronico e può essere prelevato dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) o dal sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it). In tal caso il modello può essere stampato in bianco e nero.

Nello stesso sito Internet è disponibile altresì uno speciale formato elettronico per i soggetti che utilizzano sistemi tipografici ai fini della conseguente riproduzione. Per la stampa del modello di comunicazione dati IVA devono comunque essere rispettate le caratteristiche tecniche previste nell'Allegato A del provvedimento di approvazione del presente modello.

### Contribuenti che devono presentare la comunicazione e contribuenti esonerati

**Sono tenuti alla presentazione della comunicazione annuale dati IVA**, in linea generale, i titolari di partita IVA tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, anche se nell'anno non hanno effettuato operazioni imponibili ovvero non siano tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche, con le eccezioni di seguito elencate.

**Non sono tenuti alla presentazione della comunicazione dati IVA:**

- i contribuenti che per l'anno cui si riferisce la comunicazione sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA e cioè:
  - i contribuenti che per l'anno d'imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all'art. 10, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell'art. 36-bis abbiano effettuato soltanto operazioni esenti, ancorché siano tenuti per lo stesso anno alla presentazione della dichiarazione annuale IVA in conseguenza dell'effettuazione delle rettifiche di cui all'art. 19-bis2. **L'esonero non si applica** invece qualora il contribuente abbia registrato operazioni intracomunitarie (art. 48, comma 2, D.L. 331 del 1993) ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni normative, l'imposta è dovuta da parte del cessionario (es. acquisti di oro e argento puro, rottami ecc.);
  - i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell'art. 34, comma 6, (produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 7.000 euro);
  - gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell'art. 74, sesto comma, che non hanno optato per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari;
  - le imprese individuali che abbiano dato in affitto l'unica azienda (cfr. circolari n. 26 del 19 marzo 1985 e n. 72 del 4 novembre 1986) e non esercitino altra attività rilevante agli effetti dell'IVA nell'anno cui si riferisce la comunicazione;
  - i soggetti passivi d'imposta, residenti in altri stati membri della Comunità Europea, nell'ipotesi di cui all'art. 44, comma 3, secondo periodo del D.L. n. 331 del 1993, qualora abbiano effettuato nell'anno d'imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta;
  - i soggetti che hanno esercitato l'opzione per l'applicazione delle disposizioni recate dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398 esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
  - i soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell'IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall'art. 74-quinquies per l'assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro;
- i soggetti di cui all'articolo 74 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e cioè:
  - gli organi e le amministrazioni dello Stato;
  - i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, le comunità montane, le province e le regioni;
  - gli enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le aziende sanitarie locali;
- i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
- le persone fisiche che hanno realizzato nell'anno d'imposta cui si riferisce la comunicazione un volume di affari uguale o inferiore a 25.000,00 euro ancorché tenuti a presentare la dichiarazione annuale;
- le persone fisiche che si avvalgono del regime riservato ai contribuenti minimi di cui all'art. 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- **sono, inoltre, esonerati i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA entro il mese di febbraio, come previsto dall'art. 8 bis, secondo comma, ultimo periodo del D.P.R. n. 322 del 1998, introdotto dall'art. 10, D.L. 1° luglio 2009, n. 78.**

Ai fini della determinazione del volume d'affari realizzato nell'anno cui la comunicazione dati si riferisce, il contribuente, come precisato con circolare n. 113 del 31 maggio 2000, deve fare riferimento al volume d'affari complessivo relativo a tutte le attività esercitate ancorché gestite con contabilità separate, comprendendo nel calcolo anche l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione nell'ambito dell'attività per la quale è previsto l'esonero dalla dichiarazione annuale IVA e, conseguentemente, dalla comunicazione dati.

**Modalità e termini di presentazione**

Il modello di comunicazione annuale dati IVA deve essere **presentato esclusivamente in via telematica**. È pertanto **esclusa ogni altra modalità di presentazione**.

**Il modello deve essere presentato entro il mese di febbraio di ciascun anno** e qualora il termine di presentazione della comunicazione scada di sabato o in giorni festivi, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

La comunicazione può essere presentata in via telematica:

- a) direttamente dal contribuente;
- b) tramite intermediari abilitati.

#### **a) Presentazione telematica diretta**

I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la comunicazione devono obbligatoriamente avvalersi:

- del **servizio telematico Entratel**, qualora sussista l'obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770 semplificato o ordinario), in relazione ad un numero di soggetti superiore a venti;
- del **servizio telematico Internet (Fisconline)**, qualora sussista l'obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti ovvero, pur avendo l'obbligo di presentare telematicamente le altre dichiarazioni previste dal D.P.R. n. 322 del 1998, non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta.

Si ricorda che, in ossequio al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2009, i soggetti diversi dalle persone fisiche effettuano la trasmissione telematica della presente comunicazione tramite i propri gestori incaricati, i cui nominativi vengono comunicati:

- per via telematica, tramite il proprio rappresentante legale, abilitato ai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate;
- con modalità cartacea, presentando la relativa richiesta di inserimento, redatta sull'apposita modulistica, all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate che ha rilasciato l'abilitazione, se l'utente è già abilitato, ovvero presso qualsiasi ufficio della regione in cui l'ente ha il proprio domicilio fiscale, se l'utente non è ancora abilitato; la richiesta può essere presentata sia dal rappresentante legale che dal rappresentante negoziale.

I gestori incaricati designati con le modalità sopra descritte possono, in via eventuale, nominare altri operatori incaricati di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate in nome e per conto della società non residente identificata direttamente ai fini IVA. I gestori incaricati effettuano tale comunicazione esclusivamente per via telematica e per questo devono possedere valida abilitazione al canale Entratel o Fisconline.

Per le informazioni di dettaglio, si rinvia alla circolare n. 30/E del 25 giugno 2009 e al relativo allegato tecnico disponibili sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

**ATTENZIONE: si ricorda che i soggetti non residenti, che si sono identificati direttamente ai fini IVA nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 35-ter del D.P.R. 633/72, si abilitano al servizio telematico Entratel e utilizzano l'indirizzo Internet <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>. Per quanto concerne le modalità di abilitazione al servizio telematico Entratel si rinvia al paragrafo "Modalità di abilitazione" lettera a).**

#### **b) Presentazione telematica tramite intermediari abilitati (soggetti incaricati e società del gruppo) Soggetti incaricati (art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998)**

Gli intermediari indicati nell'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998, sono obbligati a trasmettere all'Agenzia delle Entrate per via telematica, avvalendosi del servizio telematico Entratel, sia le comunicazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia le comunicazioni predisposte dal contribuente per le quali hanno assunto l'impegno della presentazione per via telematica.

Sono obbligati alla presentazione telematica delle comunicazioni da loro predisposte gli intermediari abilitati appartenenti alle seguenti categorie:

- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- gli iscritti negli albi degli avvocati;
- gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 21 gennaio 1992, n. 88;
- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997;

- associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
- i Caf - dipendenti;
- i Caf - imprese;
- coloro che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale;
- gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agratecnici e dei periti agrari.

Sono altresì obbligati alla presentazione telematica delle comunicazioni da loro predisposte gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, come specificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999.

Tali soggetti possono assolvere l'obbligo di presentazione telematica delle comunicazioni avvalendosi, altresì, di società partecipate dai consigli nazionali, dagli ordini, collegi e ruoli individuati nel predetto decreto, dai rispettivi iscritti, dalle associazioni rappresentative di questi ultimi, dalle relative casse nazionali di previdenza, dai singoli associati alle predette associazioni. Questi soggetti trasmettono le comunicazioni utilizzando un proprio codice di autenticazione ma l'impegno a trasmetterle è assunto dai singoli aderenti nei confronti dei propri clienti.

L'accettazione delle comunicazioni predisposte dal contribuente è facoltativa e l'intermediario del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per l'attività prestata.

### **Comunicazione trasmessa da società appartenenti a gruppi (art. 3, comma 2-bis)**

Nell'ambito del gruppo la trasmissione telematica delle comunicazioni dei soggetti appartenenti al gruppo stesso può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo esclusivamente attraverso il servizio telematico Entratel. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente (anche non commerciale) o la società (anche di persone) controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale fin dall'inizio del periodo d'imposta precedente. Tale disposizione si applica, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 e del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 e alle imprese soggette all'IRES (imposta sul reddito delle società) indicate nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 38 del predetto D.Lgs. n. 127 e nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 40 del predetto D.Lgs. n. 87.

La società del gruppo può effettuare la presentazione per via telematica delle comunicazioni delle altre società che appartengono al medesimo gruppo nel momento in cui viene assunto l'impegno alla presentazione della comunicazione. Possono altresì avvalersi delle stesse modalità di presentazione telematica le società appartenenti al medesimo gruppo che operano come rappresentanti fiscali di società estere, ancorché queste ultime non appartengano al medesimo gruppo.

Per incaricare un'altra società del gruppo della presentazione telematica della propria comunicazione, la società dichiarante deve consegnare la propria comunicazione, debitamente sottoscritta, alla società incaricata; quest'ultima società dovrà osservare tutti gli adempimenti previsti per la presentazione telematica da parte degli intermediari abilitati e descritti nel paragrafo seguente.

Si ricorda che le società accedono ai servizi telematici sempre tramite i gestori incaricati e/o gli operatori incaricati ad operare in nome e per conto delle medesime con le modalità sopra illustrate.

### **Documentazione che l'intermediario (incaricati della trasmissione e società del gruppo) deve rilasciare al dichiarante e prova della presentazione della comunicazione**

Sulla base delle disposizioni contenute nel citato D.P.R. n. 322 del 1998, l'intermediario abilitato e le società del gruppo incaricate della trasmissione telematica, devono:

- rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della comunicazione o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a presentare per via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la comunicazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall'intermediario o dalla società del gruppo, seppure rilasciato in forma libera. La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all'indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica" posto nel frontespizio della comunicazione;

- rilasciare altresì al dichiarante, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione per via telematica, l'originale della comunicazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle Entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento.  
Detta comunicazione è prova per il dichiarante di avvenuta presentazione della comunicazione annuale dati IVA e dovrà essere conservata dal medesimo, unitamente all'originale della comunicazione ed alla restante documentazione per il periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 in cui possono essere effettuati i controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria;
- conservare copia delle comunicazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per lo stesso periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, ai fini dell'eventuale esibizione all'Amministrazione Finanziaria in sede di controllo.

**ATTENZIONE:** si ricorda che per la conservazione dei documenti informatici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie occorre osservare le modalità previste dal decreto ministeriale 23 gennaio 2004 e le procedure contemplate nella delibera CNIPA n. 11 del 19 febbraio 2004.

Più precisamente, è necessario che detti documenti siano memorizzati su supporto informatico, di cui sia garantita la leggibilità nel tempo purché sia assicurato l'ordine cronologico e non vi sia soluzione di continuità per ciascun periodo d'imposta; inoltre, devono essere consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi. Tale procedura di conservazione termina con la sottoscrizione elettronica e l'apposizione della marca temporale.

#### **Comunicazione di avvenuta presentazione della comunicazione annuale dati IVA**

La comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuta presentazione della comunicazione annuale dati IVA per via telematica, è trasmessa telematicamente all'utente che ha effettuato l'invio. Tale comunicazione è consultabile nella Sezione "Ricevute" del sito, <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>, nel quale a fronte di ogni invio effettuato è disponibile la relativa ricevuta. Ad ogni modo, la comunicazione di ricezione può essere richiesta senza limiti di tempo (sia dal contribuente che dall'intermediario) a qualunque Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

In relazione poi alla verifica della tempestività delle comunicazioni presentate per via telematica, si ricorda che si considerano tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini previsti dal D.P.R. n. 322 del 1998, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data di emissione della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto (cfr. circolare del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate n. 195 del 24.09.1999).

#### **Modalità di abilitazione**

##### **a) Presentazione attraverso il servizio telematico Entratel**

Per ottenere l'abilitazione al servizio telematico Entratel è necessario:

- richiedere la pre-iscrizione al servizio, mediante la funzione specifica presente nella sezione "Se non sei ancora registrato ai servizi ..." del sito <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>;
- stampare l'esito della pre-iscrizione mediante la funzione "Stampa allegato per ufficio";
- compilare la domanda di abilitazione in base alla tipologia utente e presentarla, entro 30 giorni dalla ricezione del predetto codice di pre-iscrizione, ad un Ufficio dell'Agenzia delle Entrate della regione in cui il richiedente ha il proprio domicilio fiscale, allegando la stampa di cui al punto precedente e la documentazione necessaria.

L'Ufficio rilascia una busta "virtuale", il cui numero è indicato nell'attestazione consegnata dall'operatore. Questo numero, insieme ai dati ottenuti mediante la pre-registrazione, viene utilizzato dall'utente per effettuare il prelievo, mediante la funzione "Primo accesso - Prelievo dati", delle credenziali necessarie alla generazione dell'ambiente di sicurezza e all'accesso nelle aree riservate del sito internet dedicato ai servizi telematici. Nel caso di utenti diversi dalle persone fisiche, si ricorda che la generazione dell'ambiente di sicurezza deve essere eseguita da uno dei gestori incaricati o degli operatori incaricati.

I modelli di domanda, le relative istruzioni, nonché l'elenco degli uffici dell'Agenzia delle Entrate cui rivolgersi sono disponibili nel sito <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>, oltre che



presso gli uffici stessi. Per la soluzione dei problemi legati all'uso del servizio telematico Entratel è possibile ricorrere all'assistenza telefonica di un call centre appositamente istituito e che risponde al numero verde indicato nella documentazione rilasciata dall'ufficio all'atto dell'autorizzazione all'accesso al servizio. È consigliato inoltre consultare il sito Internet <http://assistenza.finanze.it> oltre che il sito <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>, per informazioni di carattere normativo e tecnico.

**ATTENZIONE:** per i soggetti non residenti, che si sono identificati direttamente ai fini IVA ai sensi dell'art. 35-ter, l'abilitazione al servizio telematico Entratel viene rilasciata dal Centro Operativo di Pescara, via Rio Sparto 21, 65129 Pescara, contestualmente all'attribuzione della partita IVA, sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione per l'identificazione diretta e dell'allegato che l'utente diverso dalla persona fisica stampa dopo aver effettuato la pre-iscrizione al servizio Entratel. Il predetto ufficio provvede alla spedizione a mezzo posta al richiedente o alla consegna ad un soggetto incaricato (munito di idonea delega e del documento di riconoscimento proprio e del delegante) della busta virtuale, il cui numero viene utilizzato per il prelievo delle credenziali necessarie per la generazione dell'ambiente di sicurezza e, se l'utente è una persona fisica, per l'accesso nelle aree riservate del sito internet dedicato ai servizi telematici.

Gli utenti diversi dalle persone fisiche accedono alle predette aree riservate tramite i gestori incaricati e/o gli operatori incaricati, secondo quanto sopra chiarito.

#### **b) Presentazione tramite il servizio telematico Internet (Fisconline)**

Requisito essenziale per l'invio è il possesso del codice PIN (Personal Identification Number) che può essere richiesto dal contribuente:

a) via web, collegandosi al sito <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>;

b) per telefono, chiamando il servizio automatico 848.800.444;

c) presso un qualsiasi Ufficio dell'Agenzia delle Entrate;

Il rilascio del codice PIN non vincola il dichiarante all'utilizzo del servizio telematico Internet (Fisconline), in quanto è sempre possibile presentare la comunicazione tramite un intermediario abilitato.

Si ricorda che l'utilizzo del codice PIN è personale e non può essere consentito a terzi.

Si fa presente che agli utenti diversi dalle persone fisiche abilitati al servizio Fisconline si applicano le norme relative ai gestori incaricati e agli operatori incaricati. Per ogni altra informazione è possibile consultare il sito <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>.

### **Casi particolari di presentazione**

#### **Società ed enti aderenti alla liquidazione IVA di gruppo**

Gli enti e le società che si sono avvalsi per l'anno cui si riferisce la comunicazione della procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'ultimo comma dell'art. 73, presentano ognuno un autonomo modello con riferimento ai propri dati.

Pertanto, la società controllante deve presentare la comunicazione con riferimento esclusivo alla propria attività e non anche a quella relativa all'intero gruppo.

#### **Contribuenti con contabilità separate**

I contribuenti che hanno esercitato più attività per le quali hanno tenuto, per obbligo di legge o per opzione, la contabilità separata ai sensi dell'art. 36, devono presentare un unico modello di comunicazione riepilogativo di tutte le attività gestite con contabilità separate.

Nel caso in cui tra dette attività ne figurino una per la quale è previsto l'esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA e, conseguentemente, della presente comunicazione, i dati di quest'ultima attività non devono essere compresi nella comunicazione da presentare in relazione alle altre attività per le quali è previsto l'obbligo dichiarativo.

#### **Contribuenti con operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (fusioni, scissioni, cessioni di azienda, conferimenti, ecc.)**

#### **Operazione straordinaria o trasformazione avvenuta durante l'anno d'imposta oggetto della comunicazione dati**

1) Nel caso in cui il **soggetto dante causa** (società incorporata o scissa, soggetto conferente, cedente o donante) si è estinto per effetto dell'operazione straordinaria o della trasformazione, il **soggetto avente causa** (società incorporante o beneficiaria, soggetto conferitario, cessionario o donatario) **deve presentare due distinte comunicazioni dati:**

- la prima contenente i dati delle operazioni effettuate dal soggetto stesso nell'anno d'imposta cui si riferisce la comunicazione;

- la seconda contenente i dati delle operazioni effettuate dal soggetto dante causa nella frazione d'anno cui si riferisce la comunicazione e fino all'ultima liquidazione eseguita prima dell'operazione straordinaria o della trasformazione; in tale comunicazione devono essere indicati, nella parte riservata al *contribuente*, i dati relativi al soggetto incorporato, scisso, conferente, ecc., mentre nel riquadro riservato al *dichiarante* i dati del soggetto risultante dalla trasformazione, riportando il valore 9 nella casella relativa al codice di carica.
- 2) Nel caso invece in cui il **soggetto dante causa non si è estinto** per effetto dell'operazione straordinaria o della trasformazione, la comunicazione dati IVA deve essere presentata:
- **dal soggetto avente causa**, se l'operazione straordinaria o la trasformazione **ha comportato la cessione del debito o del credito IVA**; tale soggetto presenterà pertanto due distinte comunicazioni dati secondo le modalità indicate nel punto 1). Conseguentemente il soggetto dante causa non deve presentare la comunicazione relativamente all'attività oggetto dell'operazione straordinaria;
  - **da ciascuno dei soggetti** coinvolti nell'operazione, se l'operazione straordinaria o la trasformazione **non ha comportato la cessione del debito o credito IVA** in relazione alle operazioni da ciascuno di essi effettuate nell'anno d'imposta cui si riferisce la comunicazione.

### ***Operazione straordinaria o trasformazione avvenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio e la data di presentazione della comunicazione dati***

In tale ipotesi, la comunicazione dati relativa alle operazioni poste in essere dal **soggetto dante causa** nel corso dell'intero anno precedente, deve essere sempre presentata dal **soggetto avente causa** se il soggetto dante causa **si è estinto** per effetto dell'operazione straordinaria, seguendo le modalità indicate al punto 1) e sempreché l'adempimento non sia stato assolto direttamente da tale ultimo soggetto prima della operazione straordinaria o della trasformazione.

Nell'ipotesi invece in cui a seguito dell'operazione straordinaria **non si sia verificata l'estinzione del soggetto dante causa**, ciascun soggetto partecipante all'operazione **assolverà autonomamente l'adempimento** dichiarativo relativamente alle operazioni effettuate nell'intero anno d'imposta cui si riferisce la comunicazione ed il trasferimento o meno del debito o credito IVA in conseguenza dell'operazione straordinaria assumerà rilevanza solo ai fini della comunicazione dati da presentare nell'anno successivo, secondo le modalità indicate al punto 2).

Naturalmente, nell'ipotesi di **successione ereditaria**, la comunicazione è presentata in ogni caso dagli eredi per l'intero anno d'imposta riportando il valore 7 nella casella codice di carica.

### **Soggetti non residenti**

#### ***Rappresentante fiscale***

I rappresentanti fiscali di soggetti non residenti, nominati ai sensi dell'art.17, secondo comma, sono tenuti a presentare la comunicazione annuale dati IVA con l'indicazione dei dati delle operazioni effettuate nell'anno cui la stessa si riferisce ed indicando nel riquadro dichiarante il codice di carica 6.

#### ***Soggetti non residenti identificati direttamente***

I soggetti non residenti identificati direttamente in Italia ai sensi dell'art. 35-ter, sono tenuti a presentare la comunicazione annuale dati IVA con riferimento alle operazioni da essi effettuate nell'anno d'imposta.

#### ***Soggetti che nell'anno d'imposta hanno operato mediante rappresentante fiscale nonché identificandosi direttamente***

In tutti i casi in cui un soggetto non residente abbia effettuato, nel medesimo anno d'imposta ma ovviamente in periodi diversi di detto anno, operazioni rilevanti agli effetti dell'IVA in Italia sia mediante rappresentante fiscale sia identificandosi direttamente, l'obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati IVA deve essere assolto mediante la presentazione di un'unica comunicazione da parte del soggetto (rappresentante fiscale ovvero soggetto non residente identificato direttamente) operante alla data di presentazione della comunicazione.

#### ***Stabile organizzazione***

A seguito delle modifiche introdotte nell'art. 17, secondo comma, dall'art.11 del decreto legge n. 135 del 2009, in vigore dal 26 settembre 2009, il soggetto non residente non può assumere una duplice posizione IVA. In particolare, in presenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato non è consentito operare tramite rappresentante fiscale o me-

dianche identificazione diretta per assolvere gli adempimenti relativi alle operazioni effettuate direttamente dalla casa madre. Tali operazioni, infatti, devono confluire nella posizione IVA attribuita alla stabile organizzazione.

Per quanto riguarda le modalità di presentazione e di compilazione della comunicazione dati IVA relativa all'anno 2009 da parte dei soggetti non residenti che, sulla base della previgente normativa, hanno operato in Italia sia mediante stabile organizzazione che mediante rappresentante fiscale o identificazione diretta si precisa che **la stabile organizzazione deve presentare due distinte comunicazioni dati:**

- la prima contenente i dati delle operazioni effettuate dalla stessa nell'anno d'imposta cui si riferisce la comunicazione;
- la seconda contenente i dati delle operazioni effettuate mediante rappresentante fiscale o identificazione diretta nella frazione d'anno cui si riferisce la comunicazione e fino all'ultima liquidazione eseguita prima della chiusura della partita IVA relativa; in tale comunicazione devono essere indicati, nella parte riservata al *contribuente*, i dati relativi alla posizione di rappresentanza fiscale o di identificazione diretta, mentre nel riquadro riservato al *dichiarante* i dati della stabile organizzazione, riportando il valore 9 nella casella relativa al codice di carica.

## Modalità di compilazione

### Dati richiesti

Il presente modello si compone di 2 facciate:

- la prima contiene l'informativa relativa al trattamento dei dati personali;
- la seconda contiene, al di sopra del riquadro, i campi relativi agli elementi identificativi del contribuente, che devono essere sempre compilati, nonché le sezioni di cui si compone il modello.

## SEZIONE I – DATI DI CARATTERE GENERALE

**ANNO DI IMPOSTA:** indicare l'anno solare cui si riferisce la comunicazione dati IVA.

### Contribuente

**PARTITA IVA:** indicare il numero di partita IVA del soggetto d'imposta.

**CODICE ATTIVITÀ:** deve essere indicato il codice dell'attività svolta in via prevalente (con riferimento al volume d'affari) desunto dalla classificazione delle attività economiche, vigente al momento della presentazione del modello, consultabile presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate e nel sito Internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) e [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it).

**CONTABILITÀ SEPARATE:** barrare la casella se il contribuente ha esercitato, nell'anno d'imposta cui si riferisce la comunicazione, più attività per le quali ha tenuto contabilità separate ai sensi dell'art. 36. La casella deve essere barrata, ovviamente, anche nell'ipotesi in cui il contribuente abbia gestito con contabilità separate due attività una delle quali risulti, in base a specifiche disposizioni normative, esonerata dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA e, conseguentemente, anche della presente comunicazione.

**COMUNICAZIONE DI ENTE O SOCIETÀ ADERENTE AD UN GRUPPO IVA:** barrare la casella se la comunicazione è presentata da parte di un ente o società che si è avvalso nell'anno cui si riferisce la comunicazione dati IVA della particolare procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'ultimo comma dell'art. 73.

**EVENTI ECCEZIONALI:** barrare la casella qualora il termine di presentazione della presente comunicazione cada durante il periodo di sospensione dagli adempimenti previsto in dipendenza del verificarsi di un evento eccezionale.

### Dichiarante

Il presente riquadro deve essere compilato soltanto nel caso in cui il dichiarante (colui che sottoscrive la comunicazione) sia un soggetto diverso dal contribuente cui si riferisce la comunicazione.

**CODICE FISCALE:** indicare il codice fiscale del dichiarante persona fisica che sottoscrive la comunicazione.

**CODICE CARICA:** indicare il codice di carica del dichiarante desumendolo dalla seguente tabella:



## TABELLA CODICI CARICA

- 1 Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
- 2 Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, amministratore di sostegno, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito
- 5 Custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati ovvero commissario giudiziale (amministrazione controllata)
- 6 Rappresentante fiscale di soggetto non residente
- 7 Erede
- 8 Liquidatore (liquidazione volontaria)
- 9 Soggetto tenuto a presentare la comunicazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d'azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.)

**CODICE FISCALE SOCIETÀ DICHIARANTE:** nelle ipotesi in cui il dichiarante sia una società che presenta la comunicazione IVA per conto di un altro contribuente, deve essere compilato anche il presente campo indicando in tal caso, nell'apposito spazio, il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società dichiarante e il contribuente. In tale ipotesi rientrano, ad esempio, la società nominata rappresentante fiscale da un soggetto non residente, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, la società che indica il codice carica 9 in qualità di società beneficiaria (di società scissa) o di società incorporante (di società incorporata), la società che presenta la comunicazione in qualità di rappresentante negoziale del contribuente.

## SEZIONE II – DATI RELATIVI ALLE OPERAZIONI EFFETTUATE

**AVVERTENZA:** chiarimenti e approfondimenti riguardanti le diverse tipologie di operazioni da indicare nella presente sezione sono forniti nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione annuale IVA e nella relativa appendice cui si fa rinvio.

Gli importi, da indicare tenendo conto delle variazioni eseguite ai sensi dell'art. 26, devono essere espressi in unità di euro arrotondando l'importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite. A tal fine, negli spazi relativi agli importi, sono stati prestampati i due zeri finali dopo la virgola.

**Contribuenti con liquidazioni trimestrali**

I contribuenti che eseguono liquidazioni trimestrali ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, dell'art. 73, comma 1, lett. e), dell'art. 74, commi 4 e 5, ovvero in base ad altre particolari disposizioni, devono presentare la comunicazione annuale dati IVA con riferimento a tutte le operazioni effettuate nell'anno d'imposta comprendendovi, pertanto, anche i dati concernenti il periodo ottobre-dicembre, al fine di evidenziare l'IVA a debito o a credito relativa all'intero periodo d'imposta.

**Contribuenti con contabilità presso terzi**

I contribuenti che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità ed abbiano optato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 100 del 1998, per la particolare modalità di calcolo delle liquidazioni periodiche basata sull'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente, devono presentare la comunicazione annuale dati IVA facendo comunque riferimento a tutte le operazioni effettuate nell'anno d'imposta.

**Contribuenti che adottano particolari regimi di determinazione dell'imposta**

I contribuenti che adottano nell'anno d'imposta, per obbligo di legge o per opzione, speciali criteri di determinazione dell'imposta dovuta ovvero detraibile (ad esempio regime speciale agricolo, agriturismo, ecc.) devono indicare nel rigo CD4 (IVA esigibile) e nel rigo CD5 (IVA detratta) l'imposta risultante dall'applicazione dello speciale regime di appartenenza.

Nelle ipotesi in cui il particolare regime adottato non prevede la detrazione dell'imposta (ad esempio, regime dei beni usati, regime speciale per le agenzie di viaggio e turismo, regime speciale per le attività spettacolistiche), il rigo CD5 non deve ovviamente essere compilato in relazione alle operazioni alle quali detto regime si applica.

**Operazioni attive**

**Rigo CD1, campo 1**, indicare l'**ammontare complessivo**, al netto dell'IVA, **delle operazioni attive** (cessioni di beni e prestazioni di servizi) all'interno, intracomunitarie e di esportazione, effettuate nel periodo di riferimento, comprese quelle ad esigibilità differita, rilevanti agli effetti dell'IVA, annotate nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione, ad esclusione di quelle esenti per le quali il contribuente si sia avvalso della dispensa dagli adempimenti di cui all'art. 36-bis. I contribuenti per i quali ha avuto effetto tale dispensa devono comunque indicare l'ammontare delle operazioni di cui ai numeri 11), 18) e 19) dell'art. 10, per le quali resta in ogni caso fermo l'obbligo di fatturazione e registrazione.

Nel rigo vanno compresi anche i corrispettivi delle prestazioni di servizi intracomunitarie di cui all'art. 40, commi 4-bis, 5 e 6 del D.L. n. 331 del 1993, rese da prestatore nazionale a committente comunitario.

Si evidenzia che i contribuenti che fruiscono di una riduzione della base imponibile (**editori**) devono indicare nel rigo l'imponibile delle operazioni già al netto della riduzione spettante.

**Rigo CD1, campo 2**, indicare l'ammontare complessivo delle **operazioni non imponibili** già comprese nel campo 1 del medesimo rigo:

- esportazioni e altre operazioni non imponibili, che possono concorrere alla formazione del plafond di cui all'art. 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28, ivi comprese le cessioni di beni effettuate ai sensi dell'art. 71, nei confronti di operatori residenti nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano. **Non devono essere invece comprese le operazioni intracomunitarie** di cui le sole cessioni di beni devono essere indicate nel successivo campo 4;
- operazioni non imponibili effettuate nei confronti di esportatori che abbiano presentato la dichiarazione di intento;
- altre operazioni qualificate non imponibili che non concorrono alla formazione del plafond, tra cui si ricorda, ad esempio, la parte non imponibile dei corrispettivi relativi ad operazioni rientranti nel regime del margine di cui al citato D.L. n. 41 del 1995 (beni usati, ecc.).

**Rigo CD1, campo 3**, indicare l'ammontare, già compreso nel campo 1 del medesimo rigo, delle **operazioni esenti** di cui all'art. 10.

**Rigo CD1, campo 4**, indicare l'ammontare complessivo delle **cessioni intracomunitarie di beni** già comprese nel campo 1 del medesimo rigo, annotate nel registro delle fatture emesse (art. 23) o in quello dei corrispettivi (art. 24). Si pone in evidenza che in tale rigo non devono essere compresi i corrispettivi delle prestazioni di servizi intracomunitarie già inclusi nel campo 1 nonché, ovviamente, gli acquisti intracomunitari, ancorché annotati nei predetti registri.

**Rigo CD1, campo 5**, indicare le cessioni di beni strumentali già comprese nei campi precedenti.

**Operazioni passive**

**Rigo CD2, campo 1**, indicare l'**ammontare complessivo**, al netto dell'imposta, **degli acquisti** all'interno, intracomunitari e delle importazioni, rilevanti agli effetti dell'IVA, compresi gli acquisti ad esigibilità differita, relativi a beni e servizi, risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione annotate o soggette a registrazione nell'anno di riferimento sul registro degli acquisti di cui all'art. 25 ovvero su altri registri previsti da disposizioni riguardanti particolari regimi.

**Rigo CD2, campo 2**, indicare l'ammontare complessivo degli **acquisti non imponibili** già compresi nel campo 1 del medesimo rigo:

- acquisti all'interno e importazioni effettuati senza pagamento dell'imposta, con utilizzo del plafond di cui all'art. 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28;
- acquisti all'interno oggettivamente non imponibili, effettuati senza utilizzo del plafond.

Nel rigo **non devono essere comprese** le operazioni intracomunitarie non imponibili, di cui solo gli acquisti di beni devono invece essere indicati nel successivo campo 4.

**Rigo CD2, campo 3**, indicare l'ammontare, già compreso nel campo 1 del medesimo rigo, degli **acquisti** all'interno **esenti**, delle importazioni non soggette all'imposta (art. 68, esclusa lett. a) nonché delle importazioni di oro da investimento.

Nel presente rigo **non deve essere compreso** l'ammontare degli acquisti intracomunitari esenti (art. 42, comma 1, D.L. n. 331 del 1993), da ricomprendere nel successivo campo 4.

**Rigo CD2, campo 4**, indicare l'ammontare complessivo degli **acquisti intracomunitari di beni** già compresi nel campo 1 del medesimo rigo.

Si precisa che nel rigo vanno anche compresi gli acquisti intracomunitari non imponibili di cui all'art. 42, comma 1 del D.L. n. 331 del 1993 (inclusi quelli effettuati senza pagamento dell'imposta con utilizzo del plafond di cui all'art. 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28), nonché quelli di cui all'art. 40, comma 2, dello stesso decreto legge (triangolare comunitaria con intervento dell'operatore nazionale in qualità di cessionario-cedente).

Nel rigo **non deve essere compreso** l'ammontare degli acquisti di servizi intracomunitari, già incluso nel campo 1 del medesimo rigo.

**Rigo CD2, campo 5**, indicare gli acquisti di beni strumentali già compresi nei campi precedenti. Si tratta dei beni ammortizzabili, materiali o immateriali, di cui agli articoli 102 e 103 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, compresi i beni di costo non superiore a 516,46 euro e compreso il prezzo di riscatto per i beni già acquisiti in leasing (ad esempio macchinari, attrezzature, impianti, ecc.) e dei beni strumentali non ammortizzabili, computando l'importo dei canoni relativi ai beni strumentali, acquisiti con contratti di leasing, usufrutto, locazione o ad altro titolo oneroso e il corrispettivo relativo all'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili (ad esempio terreni).

### Importazioni senza pagamento dell'IVA in dogana

**Rigo CD3**, vanno comprese in tale rigo esclusivamente le importazioni di materiale d'oro, di prodotti semilavorati in oro e le importazioni d'argento puro, nonché le importazioni di rottami e altri materiali di recupero di cui all'art. 74, commi 7 e 8, già comprese nel rigo CD2, campo 1, per le quali, ai sensi del art. 70, commi 5 e 6, l'imposta non viene versata in dogana, ma assolta mediante contemporanea annotazione della bolletta doganale nei registri di cui agli artt. 23 (o 24) e dell'art. 25.

L'imponibile e l'imposta relativi alle importazioni di materiale d'oro, di prodotti semilavorati in oro ed alle importazioni d'argento puro vanno evidenziati, rispettivamente nei **campi 1 e 2**. L'imponibile e l'imposta relativi alle importazioni di **rottami** e altri materiali di recupero di cui all'art. 74, commi 7 e 8 vanno evidenziati rispettivamente nei **campi 3 e 4**. Inoltre, l'imposta relativa alle medesime operazioni va inclusa nel **rigo CD4** come IVA esigibile (risultante dal registro delle fatture emesse o dei corrispettivi), e nel **rigo CD5**, come imposta detratta (risultante dal registro degli acquisti).

## SEZIONE III – DETERMINAZIONE DELL'IVA DOVUTA O A CREDITO

**AVVERTENZA:** nella presente sezione gli importi vanno indicati tenendo conto delle variazioni eseguite ai sensi dell'art. 26.

### Particolari tipologie di operazioni

L'imposta relativa a particolari tipologie di operazioni per le quali la stessa, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario (es. acquisti intracomunitari e art. 17, commi 3, 5, 6 e 7), ovvero da parte di soggetti operanti in particolari settori di attività per le provvigioni da loro corrisposte (es. art. 74, primo comma, lett. e), art. 74-ter, comma 8), deve essere compresa, quale IVA esigibile (risultante dal registro delle fatture emesse o dei corrispettivi), nel **rigo CD4** e, quale IVA detratta (risultante dal registro degli acquisti), nel **rigo CD5**.

**Rigo CD4**, indicare l'ammontare dell'**IVA esigibile**, relativa alle operazioni effettuate nel periodo di riferimento, per le quali si è verificata l'esigibilità, ovvero relativa ad operazioni effettuate in precedenza per le quali l'imposta è diventata esigibile nel periodo di competenza, annotate nel registro delle fatture emesse ovvero dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione.

Per la compilazione del presente rigo da parte dei contribuenti che adottano particolari regimi di determinazione dell'imposta si rimanda alle istruzioni fornite a pagina 8.

**Rigo CD5**, indicare l'ammontare dell'**IVA detratta** relativa agli acquisti registrati per i quali è stato esercitato il diritto alla detrazione nel periodo di riferimento.

Per la compilazione del presente rigo da parte dei contribuenti che adottano particolari regimi di determinazione dell'imposta si rimanda alle istruzioni fornite a pagina 8.

**Rigo CD6, campo 1**, indicare l'ammontare dell'**IVA a debito** risultante dalla differenza tra gli importi indicati ai rigi CD4 e CD5.

**Rigo CD6, campo 2**, indicare l'ammontare dell'**IVA a credito** risultante dalla differenza tra gli importi indicati ai rigi CD5 e CD4.

#### **FIRMA DELLA COMUNICAZIONE**

La firma va apposta nell'apposito riquadro, in forma leggibile, da parte del contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, o da uno degli altri soggetti dichiaranti indicati nella tabella "Codici carica".

#### **IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA**

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto solo dall'intermediario che trasmette la comunicazione.

L'intermediario deve riportare:

- il proprio codice fiscale;
  - se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all'albo;
  - la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a trasmettere la comunicazione.
- Deve essere barrata, inoltre, la prima casella se la comunicazione è stata predisposta dal contribuente, oppure la seconda se la comunicazione è stata predisposta da chi effettua l'invio.

## **ALLEGATO B**

**Specifiche tecniche per la trasmissione  
telematica della Comunicazione Annuale Dati Iva**

## **CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DATI DELLA COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA DA TRASMETTERE ALL' AGENZIA DELLE ENTRATE IN VIA TELEMATICA**

### **1. CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA DEI DATI**

Il contenuto e le caratteristiche della fornitura dei dati relativi alle comunicazioni da trasmettere all'Agenzia delle Entrate in via telematica sono contenuti nelle specifiche tecniche di seguito esposte.

Si avverte che verrà scartata la comunicazione i cui dati, all'atto dell'invio, non rispettino le seguenti specifiche tecniche.

Le modalità per la trasmissione dei dati in via telematica sono stabilite con il decreto del 31 luglio 1998 (pubblicato nella G.U. del 12 agosto 1998, n. 187) e successive modificazioni.

### **2. CONTENUTO DELLA FORNITURA**

#### **2.1 Generalità**

La fornitura di dati in via telematica per la Comunicazione Annuale dati IVA è composta da una sequenza di record aventi la lunghezza fissa di 1.900 caratteri.

Ciascun record presente nella fornitura è contraddistinto da uno specifico "tipo-record" che ne individua il contenuto e che determina l'ordinamento dei record all'interno della fornitura stessa.

I record previsti per la fornitura in via telematica delle Comunicazioni Annuali dati IVA sono:

- record di tipo "A": è il record di testa della fornitura e contiene i dati identificativi della fornitura e del soggetto responsabile dell'invio telematico (fornitore);
- record di tipo "B": è il record che contiene tutti i dati presenti sul modello di Comunicazione Annuale dati IVA (dati anagrafici del contribuente e del dichiarante, dati contabili e tutte le ulteriori informazioni presenti sul modello);
- record di tipo "Z": è il record di coda della fornitura e contiene alcuni dati riepilogativi della fornitura stessa.

#### **2.2 La sequenza dei record**

La sequenza dei record all'interno della fornitura deve rispettare le seguenti regole:

- presenza di un solo record di tipo "A", posizionato come primo record della fornitura;
- presenza di un record di tipo "B" per ogni Comunicazione Annuale dati IVA;
- presenza di un solo record di tipo "Z", posizionato come ultimo record della fornitura.

### 2.3 La struttura dei record

Tutti i record (tipo “A”, “B” e “Z”) contengono unicamente campi posizionali, ovvero campi la cui posizione all’interno del record è fissa. La posizione, la lunghezza ed il formato di tali campi sono esposti in dettaglio nelle specifiche di seguito riportate.

In coda ai record di ciascun tipo sono riportati 3 caratteri di controllo, così come descritto in dettaglio nelle specifiche che seguono.

### 2.4 La struttura dei dati

I campi possono assumere struttura numerica o alfanumerica e per ciascuno di essi è indicato, nelle specifiche che seguono, il simbolo NU o AN rispettivamente. Nel caso di campi destinati a contenere alcuni dati particolari (ad esempio date, percentuali, ecc.), nella colonna “Valori ammessi/Controlli bloccanti” è indicato il particolare formato da utilizzare.

L’allineamento dei dati è a destra per i campi a struttura numerica (con riempimento a zeri dei caratteri non significativi) ed a sinistra per quelli a struttura alfanumerica (con riempimento a spazi dei caratteri non significativi).

I campi devono essere inizializzati con impostazione di zeri se a struttura numerica e di spazi se a struttura alfanumerica.

Costituiscono eccezione a quanto esposto in precedenza i campi destinati a contenere gli importi previsti sul modello della comunicazione dati IVA. Tali campi hanno tutti una lunghezza di 11 caratteri, il loro formato è contrassegnato dal simbolo NN. La sottostante tabella riepiloga i formati diversi da AN e NU:

<b>Sigla formato</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Formattazione</b>	<b>Esempio</b>
CF	Codice fiscale (16 caratteri)	Spazio	‘XXXXXXXX11X11X111X’
CN	Codice fiscale numerico (11 caratteri)	Spazio	‘11111111111’
PI	Partita IVA (11 caratteri)	Spazio	‘11111111111’
NN	Importo positivo	Spazi	‘           1234’
	Importo negativo	Spazi	‘           -1234’
DT	Data (formato GGMMAAAA)	Zero	‘01012007’
DA	Data nel formato AAAA	Zero	‘2007’
CB	Casella barrata		‘1’
	Se la casella è barrata vale 1 altrimenti è zero	Zero	

Si precisa che, come evidenziato dall'esempio sopra riportato, per tutti gli importi presenti sul modello (positivi o negativi) è previsto il riempimento, a sinistra, con spazi dei caratteri non significativi. In particolare, per i dati numerici che assumono valore negativo è previsto l'inserimento del simbolo “-” nella posizione immediatamente precedente la prima cifra dell'importo, mentre per i dati positivi non è in alcun caso previsto l'inserimento del simbolo “+”.

**ATTENZIONE: costituisce motivo di scarto della comunicazione un allineamento dei campi difforme da quello precedentemente descritto.**

## **2.5 Il trattamento del codice fiscale e della partita Iva.**

I **codici fiscali** e la **partita Iva** presenti nella comunicazione dati IVA devono essere formalmente corretti.

**Il codice fiscale del contribuente, riportato nel campo 2 del record B deve essere registrato in Anagrafe Tributaria.**

**La non registrazione comporta lo scarto della dichiarazione in fase di accettazione, senza la possibilità di conferma della dichiarazione stessa.**

**Nel caso di omocodia del codice fiscale del contribuente risolta dall'Agenzia delle Entrate con l'attribuzione di un nuovo codice fiscale, l'indicazione in dichiarazione del precedente codice fiscale (omocodice) comporta, in sede di accoglimento delle dichiarazioni trasmesse in via telematica, lo scarto della dichiarazione.**

**Il codice fiscale del rappresentante riportato nel campo 18 del record B deve essere registrato in Anagrafe Tributaria; la non registrazione comporta lo scarto della dichiarazione in fase di accettazione.**

## **2.6 Altre regole generali**

**Il campo 3 del record A (Codice Fornitura) deve essere impostato a “IVC10” dove 10 identifica l'anno di approvazione del modello di Comunicazione Annuale Dati Iva.**

Gli importi sono espressi in euro e devono essere riportati, così come previsto sul modello della comunicazione, in unità di euro arrotondando l'importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite.

Tutti i caratteri alfabetici devono essere impostati in maiuscolo.

Si precisa che la non rispondenza dei dati alle specifiche tecniche qui riportate determina **lo scarto della comunicazione da inviare.**

Nei casi in cui nella colonna “Controllo di rispondenza con i dati della comunicazione” sia descritto il controllo che viene eseguito, gli utenti del servizio telematico devono garantire la corrispondenza dei dati da trasmettere con quelli risultanti dalla comunicazione; ove a



seguito di tale controllo permanga la non rispondenza dei dati con le specifiche tecniche suddette, gli utenti devono comunque trasmettere i dati risultanti dalla comunicazione e confermare la situazione impostando ad “1” il campo “Flag di conferma” (campo 8 del record B).

Viene di seguito descritto il contenuto informativo dei record inseriti nell’invio telematico.

**RECORD DI TIPO "A" :**

Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti/ Valori ammessi
			Lunghezza	Formato	
1	Tipo record	1	1	AN	Impostare ad 'A'
2	Filler	2	14	AN	
3	Codice fornitura	16	5	AN	Impostare a "IVC10"
4	Tipo fornitore	21	2	NU	Assume i valori: 01 - Soggetti che inviano le proprie dichiarazioni. 10 - C.A.F. dipendenti e pensionati; C.A.F. imprese; Società ed enti di cui all'art.3, comma 2 del DPR 322/98 (se tale società appartiene a un gruppo può trasmettere la propria dichiarazione e quelle delle aziende del gruppo); Altri intermediari di cui all'art.3, comma 3 lett a), b), c) ed e) del DPR 322/98; Società degli Ordini di cui all' art. 3 Decr. Dir. 18/2/99; Soggetto che trasmette le dichiarazioni per le quali l'impegno a trasmettere è stato assunto da un professionista deceduto.
5	Codice fiscale del fornitore	23	16	AN	Il campo è obbligatorio.
<b>Spazio non utilizzato</b>					
6	Filler	39	483	AN	
<b>Dichiarazione su più invii</b>					
7	Filler	522	4	NU	
8	Filler	526	4	NU	
<b>Spazio a disposizione dell'utente</b>					
9	Campo utente	530	100	AN	
<b>Spazio non disponibile</b>					
10	Filler	630	1068	AN	
11	Spazio riservato al Servizio Telematico	1698	200	AN	
<b>Ultimi tre caratteri di controllo del record</b>					
12	Filler	1898	1	AN	Impostare al valore "A"
13	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF')

<b>RECORD DI TIPO "B"</b>						
CAMPO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	CONFIGURAZIONE			CONTROLLI DI RISPONDEZZA CON I DATI DELLA COMUNICAZIONE
			Lunghezza	Formato	Valori ammessi/ Controlli Bloccanti	
1	Tipo record	1	1	AN	Vale 'B'	
2	Codice fiscale del contribuente	2	16	CF	Dato obbligatorio. Il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe tributaria. La non registrazione comporta lo scarto della dichiarazione in fase di accettazione	
3	Filler	18	8	AN		
4	Spazio a disposizione dell'utente	26	3	AN		
5	Filler	29	25	AN		
6	Spazio a disposizione dell'utente per l'identificazione della comunicazione	54	20	AN		
7	Identificativo del produttore del software (Codice fiscale)	74	16	CF		
<b>Comunicazione di mancata corrispondenza dei dati da trasmettere con quelli risultanti dalla comunicazione dati IVA</b>						
8	Flag Conferma	90	1	CB	Vale 0 oppure 1 (comunicazione confermata)	
<b>Dati del contribuente</b>						
9	Denominazione o ragione sociale	91	60	AN	Da indicare in alternativa ai campi 10 (Cognome) e 11(Nome) ed obbligatorio in loro assenza	
10	Cognome	151	24	AN	Da indicare in alternativa al campo 9 (Denominazione) e obbligatorio in sua assenza	
11	Nome	175	20	AN	Da indicare in alternativa al campo 9 (Denominazione) e obbligatorio in sua assenza	

CAMPO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	CONFIGURAZIONE			CONTROLLI DI RISPONDEZZA CON I DATI DELLA COMUNICAZIONE
			Lunghezza	Formato	Valori ammessi/ Controlli Bloccanti	
<b>Dati generali</b>						
12	Anno di imposta	195	4	DA	Dato obbligatorio. Deve essere uguale all'anno precedente a quello di presentazione della comunicazione	
<b>Contribuente</b>						
13	Partita IVA	199	11	PI	Dato obbligatorio.	
14	Codice attività	210	6	AN	Dato obbligatorio. Il codice attività deve essere compreso nella tabella delle attività economiche vigente	
15	Contabilità separata	216	1	CB	Indicare 1 se casella barrata.	
16	Comunicazione di società aderente ad un gruppo IVA	217	1	CB	Indicare 1 se casella barrata.	
17	Eventi eccezionali	218	1	CB	Indicare 1 se casella barrata.	
<b>Dichiarante</b>						
18	Codice fiscale	219	16	CF	Dato obbligatorio se presente il campo 19. Deve essere diverso dal codice fiscale del contribuente (campo 2). Il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe tributaria	
19	Codice carica	235	2	NU	Dato obbligatorio se presente il campo 18. Vale 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9.	
20	Codice fiscale società dichiarante	237	11	CN		
<b>Dati relativi alle operazioni effettuate</b>						
21	Rigo CD1 - Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)	248	11	NN		Il campo deve essere maggiore o uguale alla somma dei campi 22, 23 e 24.
22	Rigo CD1 - Operazioni non imponibili	259	11	NN		
23	Rigo CD1 - Operazioni esenti	270	11	NN		
24	Rigo CD1 - Cessioni intracomunitarie di beni	281	11	NN		

CAMPO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	CONFIGURAZIONE			CONTROLLI DI RISPONDEZZA CON I DATI DELLA COMUNICAZIONE
			Lunghezza	Formato	Valori ammessi/ Controlli Bloccanti	
25	Rigo CD1 - di cui cessioni beni strumentali	292	11	NN		Il campo deve essere minore o uguale all'importo del campo 21
26	Rigo CD2 - Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)	303	11	NN		Il campo deve essere maggiore o uguale alla somma dei campi 27, 28 e 29.
27	Rigo CD2 - Acquisti non imponibili	314	11	NN		
28	Rigo CD2 - Acquisti esenti	325	11	NN		
29	Rigo CD2 - Acquisti intracomunitari di beni	336	11	NN		
30	Rigo CD2 - di cui acquisti beni strumentali	347	11	NN		Il campo deve essere minore o uguale all'importo del campo 26
31	Rigo CD3 - Importazioni di oro e argento puro senza pagamento dell'iva in dogana - Imponibile	358	11	NN		
32	Rigo CD3 - Importazioni di oro e argento puro senza pagamento dell'iva in dogana - Imposta	369	11	NN		
33	Rigo CD3 - Importazioni di rottami e altri materiali di recupero senza pagamento dell'iva in dogana - Imponibile	380	11	NN		
34	Rigo CD3 - Importazioni di rottami e altri materiali di recupero senza pagamento dell'iva in dogana - Imposta	391	11	NN		
<b>Determinazione dell'Iva dovuta o a credito</b>						
35	Rigo CD4 - Iva esigibile	402	11	NN		
36	Rigo CD5 - Iva detratta	413	11	NN		
37	Rigo CD6 - Iva dovuta	424	11	NN		Uguale a campo 35 - campo 36 se il risultato è maggiore di zero
38	Rigo CD6 - Iva a credito	435	11	NN		Uguale a campo 36 - campo 35 se il risultato è maggiore di zero
<b>Firma della comunicazione</b>						
39	Firma	446	1	CB	Vale 0 (firma assente) o 1 (firma presente)	Il campo è obbligatorio.

CAMPO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	CONFIGURAZIONE			CONTROLLI DI RISPONDEZZA CON I DATI DELLA COMUNICAZIONE
			Lunghezza	Formato	Valori ammessi/ Controlli Bloccanti	
<b>Impegno alla presentazione telematica</b>						
40	Codice fiscale dell'intermediario che effettua la trasmissione	447	16	CF	Il campo deve essere impostato sempre in presenza di qualsiasi dato relativo al riquadro riservato agli intermediari campi da 41 a 45. Il dato è obbligatorio se il campo 4 del record A è uguale a 10. Il dato è obbligatorio se il campo 5 del record A è diverso dal campo 2, dal campo 18 e dal campo 20 del record B	
41	Numero di iscrizione all'albo dei CAF	463	5	NU		
42	Impegno a trasmettere in via telematica la comunicazione predisposta dal contribuente	468	1	CB	Vale 0 (casella non barrata) o 1 (casella barrata). Il campo è obbligatorio in caso di presenza del campo 40 e assenza del campo 43. Il campo è alternativo al campo 43.	
43	Impegno a trasmettere in via telematica la comunicazione del contribuente predisposta dal soggetto che la trasmette	469	1	CB	Vale 0 (casella non barrata) o 1 (casella barrata). Il campo è obbligatorio in caso di presenza del campo 40 e assenza del campo 42. Il campo è alternativo al campo 42	
44	Data dell'impegno a trasmettere la comunicazione	470	8	DT	Il campo deve avere formato GGMMAAAA. Il campo deve essere impostato se è presente il campo 40.	
45	Firma	478	1	CB	Vale 0 (firma assente) o 1 (firma presente)	

CAMPO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	CONFIGURAZIONE			CONTROLLI DI RISPONDEZZA CON I DATI DELLA COMUNICAZIONE
			Lunghezza	Formato	Valori ammessi/ Controlli Bloccanti	
<b>Spazio non utilizzato</b>						
46	Filler	479	1365	AN		
<b>Spazio non disponibile</b>						
47	Spazio riservato al Servizio Telematico	1844	20	AN		
<b>Riservato all'Ufficio</b>						
48	Filler	1864	8	AN		
49	Filler	1872	8	AN		
50	Filler	1880	1	AN		
51	Filler	1881	17	AN		
<b>Caratteri di controllo del record</b>						
52	Filler	1898	1	AN	Impostare al valore "A"	
53	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed LF).	

**RECORD DI TIPO "Z"**

CAMPO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	CONFIGURAZIONE		CONTROLLI BLOCCANTI
1	Tipo record	1	1	AN	Impostare al valore 'Z'
2	Filler	2	14	AN	
3	Numero record di tipo 'B'	16	9	NU	
4	Filler	25	1873	AN	Impostare a spazi
5	Filler	1898	1	AN	Impostare al valore "A"
6	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed LF').